

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d'intervento presentata dall'Autorità di vigilanza EFTA.
- 3) La Grupa Azoty ATT Polymers GmbH supporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) L'Autorità di vigilanza EFTA supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 223 del 14.7.2014.

Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — P-D Glasseiden e a./Commissione

(Causa T-272/14) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania in favore dell'elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità — Decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere»)

(2015/C 294/75)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: P-D Glasseiden GmbH Oschatz (Oschatz, Germania); P-D Interglas Technologies GmbH (Erbach, Germania); P-D Industriegesellschaft mbH (Wilsdruff, Germania); e Glashütte Freital GmbH (Freital, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G.-R. Engel, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell'elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d'intervento presentata dall'Autorità di vigilanza EFTA.
- 3) La P-D Glasseiden GmbH Oschatz, la P-D Interglas Technologies GmbH, la P D Industriegesellschaft mbH e la Glashütte Freital GmbH supporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) L'Autorità di vigilanza EFTA supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 223 del 14.7.2014.